



Comune di PRALORMO

Città Metropolitana di Torino

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE N. 42 DEL 25/03/2026

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI BONIFICA SITO IN LOCALITÀ CASCINA SANT'ANTRINO, ISCRITTO NELL'ANAGRAFE REGIONALE SITI CONTAMINATI (ASCO) AL N. 3019. APPROVAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 242 DEL D.LGS. 152/2006, DEL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 01.08.2025.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 in data 14.06.2024 con la quale alla sottoscritta viene conferita responsabilità, incarico di posizione organizzativa dell'Area Servizi Tecnici con annesse responsabilità gestionali e competenza su atti a rilevanza esterna per il periodo di tre anni.

EVIDENZIATO che:

- la sottoscritta arch. Rossella Falletti Responsabile dell'Area Tecnica, nei limiti delle proprie competenze professionali, dichiara ai sensi degli artt. n. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti in questione;
- non sussistono cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento del Comune di Pralormo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 27.02.2025 e con il Piano Integrato di Attività e organizzazione – PIAO semplificato 2026/2028 del Comune di Pralormo, approvato con delibera della Giunta n. 16 del 25.02.2026.

PREMESSO che:

- il sito ubicato in località Cascina Sant'Antrino risulta interessato da un procedimento ambientale per contaminazione della matrice suolo ed è iscritto all'Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati (ASCO) con il codice n. 3019, a seguito dell'accertato superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC);
- con ordinanza del 27/05/2024, approvata con Determinazione Dirigenziale n. 3114 del 27.05.2024, la Città Metropolitana di Torino ha provveduto, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 152/2006, all'individuazione del soggetto responsabile della contaminazione;
- in data 10/04/2025 (prot. n. 1577), il soggetto proponente ha trasmesso il documento denominato "Piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo", quale proposta di intervento ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. a firma del sig. MARCO NOTA e della F.LLI NOTA SRL;
- a seguito di richiesta di integrazioni da parte di questo Comune in data 14/05/2025, il proponente ha trasmesso la documentazione aggiornata in data 09/06/2025 (prot. 2614);
- in data 17/07/2025 prot. 3171 è stata indetta una Conferenza dei Servizi per la valutazione del suddetto piano di indagini ambientale;



Comune di PRALORMO

Città Metropolitana di Torino

- in data 01.08.2025 si è tenuta la Conferenza dei Servizi, per la valutazione della documentazione "PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DI INDAGINI AMBIENTALE FINALIZZATO ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO AMBIENTALE DEL SUOLO";
- la Conferenza dei Servizi del 01.08.2025 si concludeva richiedendo alla parte proponente una Relazione agronomica per definire il concetto di area omogenea secondo l'art. 3 dell'All 1 DM 46/2019;
- in data 03/11/2025 (acquisita al prot. n. 4666/2025 del 04/11/2025), il proponente ha trasmesso la "Relazione agronomica per definire le aree omogenee dell'azienda agricola secondo il D.M. 13 settembre 1999" datata 17/10/2025;
- in data 3/11/2025 (ns. prot. n° P.4666/2025 del 4/11/2025) la Società F.Ili Nota srl trasmetteva il documento "Relazione agronomica" per definire le aree omogenee dell'azienda agricola secondo il D.M. 13 settembre 1999" datata 17/10/2025;
- con nota prot. n. 577 del 05/02/2026 il Comune trasmetteva agli Enti che avevano partecipato alla Conferenza dei Servizi il documento "Relazione agronomica" per definire le aree omogenee dell'azienda agricola secondo il D.M. 13 settembre 1999".

PRECISATO CHE:

- su parte della particella n. 46 foglio 52 è in corso, in area delimitata, attività di rimozione rifiuti ed analisi matrice suolo;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale), e in particolare il Titolo V della Parte Quarta, recante "Bonifica di siti contaminati", con specifico riferimento agli artt. 242 e 244;
- il Decreto Ministeriale 1 marzo 2019, n. 46, recante "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento", e in particolare i relativi Allegati 1 e 2;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico degli Enti Locali), e in particolare l'art. 107 in materia di competenze dirigenziali e l'art. 147-bis in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

VISTI:

- il verbale della Conferenza dei Servizi sincrona ex. L.241/90 art. 14-ter del 01/08/2025, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;
- il parere della Città Metropolitana di Torino, prot. n. 23221 del 12.02.2026 acquisito al prot. n. 722 del 16.02.2026;
- il parere dell'ASL TO5, prot. n. 10722 del 18.02.2026 acquisito al prot. n. 799 in pari data;
- il contributo tecnico di ARPA Piemonte – Dipartimento Territoriale di Torino Piemonte Nord Ovest, prot. n. 18130 del 03.03.2026 acquisito al prot. n. 1007 del 05.03.2026;

DATO ATTO CHE dalla Conferenza dei Servizi e dai pareri degli Enti competenti sono emerse specifiche prescrizioni tecniche che devono integrare e condizionare l'esecuzione del piano, al fine di garantirne la conformità alla normativa vigente.



Comune di PRALORMO

Città Metropolitana di Torino

RITENUTO pertanto di dover procedere, per le motivazioni esposte, all'approvazione del Piano di Caratterizzazione, come integrato e condizionato dalle prescrizioni formulate in sede di Conferenza dei Servizi, e del relativo verbale.

DATO ATTO che sul presente provvedimento deve essere rilasciato il solo parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 e s.m.i. attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa mentre non viene rilasciato il parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Per quanto sopra esposto, il Responsabile dell'Area Tecnica,

DETERMINA

1. di APPROVARE le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 del D.Lgs.152/2006, il Piano di Caratterizzazione del sito in località Cascina Sant'Antrino (ASCO n. 3019), così come definito dal documento "Piano di indagini ambientali finalizzato alla definizione dello stato ambientale del suolo" presentato dal proponente Società F.Ili Nota srl e integrato con la "Relazione agronomica per definire le aree omogenee dell'azienda agricola secondo il D.M. 13 settembre 1999" parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato A) anche se non materialmente allegato alla presente, e subordinatamente al rispetto delle prescrizioni di cui al successivo punto 4;
3. di APPROVARE il verbale della Conferenza dei Servizi del 01/08/2025, parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato B), anche se non materialmente allegato alla presente, relativo alla valutazione del suddetto piano;
4. di DARE ATTO che l'approvazione di cui al punto 2 è vincolata all'integrale ottemperanza, da parte del soggetto proponente, delle seguenti prescrizioni tecniche, formulate e approvate dagli Enti competenti nell'ambito della Conferenza dei Servizi:
 - a) la caratterizzazione del sito dovrà essere eseguita integralmente secondo le modalità indicate nell'Allegato 1 del D.M. 46/2019;
 - b) il piano dovrà essere integrato con l'estensione delle analisi alla particella 45 e con l'ampliamento del set analitico ai parametri PCB, composti inorganici e idrocarburi;
 - c) dovrà essere presentato il cronoprogramma dettagliato delle attività di campo e di laboratorio;
 - d) le aree caratterizzate da materiale superficiale di colore scuro/nero o da chiazze di vegetazione nitrofila dovranno essere oggetto di specifici campionamenti di suolo, analogamente a quanto previsto per le particelle 26 e 45;



Comune di PRALORMO

Città Metropolitana di Torino

- e) per i suoli a destinazione d'uso agricola, i limiti di riferimento da utilizzare sono quelli di cui all'Allegato 2 del D.M. 46/2019, con conseguente adeguamento dei parametri del set analitico;
 - f) acquisiti gli esiti delle indagini di caratterizzazione, sarà valutata, in contraddittorio con gli Enti, la necessità di realizzare indagini specifiche sulle acque sotterranee;
 - g) le eventuali evidenze di rifiuti rinvenute nel corso delle attività dovranno essere gestite separatamente dal procedimento di bonifica, secondo la normativa specifica in materia di rifiuti;
 - h) il proponente dovrà comunicare all'Autorità competente e ad ARPA, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, la data di inizio delle indagini ambientali, al fine di consentire le attività di controllo e vigilanza.
5. di TRASMETTERE copia del presente provvedimento, completo di allegati, a:
- Società F.Ili Nota Srl e sig. Marco Nota
 - La proprietà e l'affittuario
 - Città Metropolitana di Torino
 - ARPA Piemonte
 - ASL TO5
 - Regione Piemonte – Direzione Ambiente
 - Tribunale competente
6. di ESPRIMERE sul presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica e di attestare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
7. di DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
8. di PROVVEDERE all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza ed alla pubblicazione dell'atto, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 33/2013;
9. di CONFERMARE che la sottoscritta, in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Pralormo, nei limiti delle proprie competenze professionali, ai sensi degli artt. n. 6 bis della Legge n. 241/1990, non si trova in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con i soggetti in questione;
10. Di DARE ATTO che avverso il presente provvedimento è ammesso:
- Ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Torino entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
 - Ricorso straordinario per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della repubblica 24/01/1971, n. 1199 e successive modifiche.

Il Responsabile
Area Tecnica
Rossella Falletti



Comune di PRALORMO
Città Metropolitana di Torino